

**LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1978, N. 16**

**Norme urgenti in materia di ordinamento dei comuni<sup>1</sup>**

**Art. 1**

*(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2**

*(omissis)*<sup>3</sup>

**Art. 3**

*(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 4**

*(omissis)*<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 12 settembre 1978, n. 44. Recepita dal D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L.

<sup>2</sup> Modifica il primo comma dell'art. 14 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 9 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>3</sup> Sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 18 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 13 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>4</sup> Modifica il numero 4 dell'art. 20 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 15 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>5</sup> Sostituisce il secondo comma dell'art. 38 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, modificato dall'art. 28 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

**Art. 5**

*(omissis)*<sup>6</sup>

*(omissis)*<sup>7</sup>

**Art. 6**

*(omissis)*<sup>8</sup>

**Art. 7**

*(omissis)*<sup>9</sup>

**Art. 8**

Qualora sulle deliberazioni, su cui debba intervenire un parere previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge, il medesimo non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dagli organi deliberanti, la Giunta provinciale provvede a chiederlo d'ufficio agli organi competenti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestualmente notizia all'ente interessato. Decorsi trenta giorni dalla data della richiesta della Giunta provinciale, senza che il parere sia pervenuto, esso si considera positivo e la

---

<sup>6</sup> Modifica il primo comma dell'art. 44 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 32 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>7</sup> Sostituisce il terzo comma dell'art. 44 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 32 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>8</sup> Inserisce nuovi commi dopo il primo comma dell'art. 44-*bis* della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'art. 33 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

<sup>9</sup> Sostituisce il terzo comma dell'art. 45 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 34 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

deliberazione va sottoposta al controllo della Giunta provinciale nei successivi quindici giorni.

**Art. 9**

*(omissis)*<sup>10</sup>

**Art. 10**

*(omissis)*<sup>11</sup>

NORMA TRANSITORIA

**Art. 11**

I Comuni ed i Consorzi di cui all'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 ottobre 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto la Giunta provinciale territorialmente competente nomina il Commissario ad acta che vi provvede entro il termine di novanta giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1976 - che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo della Giunta provinciale comporta, anche in deroga alle

---

<sup>10</sup> Aggiunge un nuovo comma dopo il primo comma dell'art. 52 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29.

<sup>11</sup> Abroga l'ultimo comma dell'art. 57 della l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'art. 40 della l.r. 31 marzo 1971, n. 6.

---

---

disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

**Art. 12**

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

